



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" e, in particolare, l'articolo 3;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

**VISTA** legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale";

**VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106";

**VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

**VISTO**, in particolare, l'articolo 53, comma 1, del sopra citato decreto legislativo, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono definiti le procedure per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il Registro stesso e il Registro delle Imprese, con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 settembre 2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del Codice del Terzo settore, unitamente agli allegati tecnici di cui all'articolo 40 dello stesso, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, modificabili ai sensi dell'articolo 40, comma 1, con decreto direttoriale del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS;

**VISTE** le modificazioni apportate al Codice del Terzo settore con la legge 7 luglio 2024 n. 104 e con il decreto-legge 17 giugno 2025, n.84, convertito nella Legge 30 luglio 2025 n.108;

**RITENUTO** di apportare al decreto ministeriale del 15 settembre 2020 e agli allegati tecnici le conseguenti modifiche e aggiornamenti, anche al fine di assicurare i necessari adeguamenti al sistema informatico;

**ACQUISITO** in data 6 ottobre 2025 il parere del Dipartimento della Protezione Civile;

**VISTA** l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 dicembre 2025, Rep. 255/CSR, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

*(Oggetto)*

1. Il presente decreto contiene disposizioni modificative e integrative al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 settembre 2020, n. 106 che definisce le procedure per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il Registro stesso e il Registro delle Imprese, con riferimento agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

#### **Articolo 2**

*(Modifiche all'articolo 3)*

1. All'articolo 3, comma 1, lettera g) dopo le parole "di cui alle lettere a), b), c), d)," è inserita la parola "e)".

#### **Articolo 3**

*(Modifiche all'articolo 5)*

1. All'articolo 5, comma 2, le parole dopo "Provincia autonoma," fino alla fine sono così sostituite: "l'istanza di variazione perviene all'Ufficio nella cui circoscrizione territoriale la sede è trasferita, che prende in carico l'ente in qualità di Ufficio del RUNTS competente. L'avvenuta modifica dell'Ufficio competente è comunicata, con le modalità di cui all'allegato tecnico A, all'Ufficio di provenienza e all'ente interessato."



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

### **Articolo 4**

*(Modifiche all'articolo 6)*

1. All'articolo 6, dopo la fine del comma 3, è inserito il seguente periodo: "Le comunicazioni dagli Uffici del RUNTS verso gli ETS relative ai procedimenti di cui al presente decreto avvengono prioritariamente per mezzo del sistema informatico, secondo le modalità di cui all'allegato tecnico A."

### **Articolo 5**

*(Modifiche all'articolo 8)*

1. All'articolo 8, comma 1, la frase dopo le parole "per le sezioni di cui all'articolo 3, comma 1" fino a "del presente decreto" è così modificata: "lettere a), b), e) e g) del presente decreto".
2. Dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: "2 bis. Salvo quanto previsto in relazione ai gruppi comunali di volontariato di protezione civile da specifiche direttive dell'autorità politica delegata alla materia di protezione civile, ai fini della presentazione della domanda di iscrizione i soggetti di cui al comma 2 possono conferire a persona da essi individuata, con le modalità telematiche di cui all'allegato tecnico A, un'apposita delega alla compilazione, all'eventuale sottoscrizione e all'invio dell'istanza telematica. In questi casi il documento generato dal sistema e contenente la delega è automaticamente inserito tra gli allegati dell'istanza secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico A".
3. Al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera c) dopo la parola "disponibili" le parole restanti sono soppresse.
  - b) alla lettera d) dopo le parole "rete associativa" sono inserite le parole "o ad altro ente del Terzo settore"; dopo "una attestazione di adesione" sono inserite le parole "al medesimo"; le parole "di quest'ultima" sono sostituite da "di quest'ultimo"; dopo le parole "Qualora l'ente si dichiara affiliato a più", la parola "reti" è sostituita con la parola "enti"; le parole "ciascuna rete" sono sostituite con le parole "ciascuno di essi".
4. Il comma 6 alinea è così modificato: "6. La veridicità delle informazioni inserite e la conformità agli originali dei documenti allegati alla domanda di iscrizione sono dichiarate ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, anche attraverso appositi allegati sottoscritti con le modalità indicate nell'allegato tecnico A. Dalla domanda di iscrizione devono risultare inderogabilmente le seguenti informazioni generali:". Inoltre, al medesimo comma la lettera g) è così modificata: "g) l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente"; alla lettera h) dopo le



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

parole "contatto telefonico" sono inserite le parole "ad uso dell'Ufficio del Runts"; alla lettera n), dopo le parole "all'istanza sono allegate", sono inserite le parole ", ad uso dell'Ufficio del RUNTS"; alla lettera r) le parole "per le ODV e per le APS," e le parole "specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l'iscrizione" sono soppresse.

### **Articolo 6**

*(Modifiche all'articolo 9)*

1. All'articolo 9, comma 4, dopo le parole "Ufficio Statale del Runts," sono inserite le seguenti: "e ciò risulta espressamente precisato nell'istanza,".
2. Al comma 6, dopo le parole "assicura la pubblicità", le parole "dello stesso," sono soppresse; dopo "terzi" sono inserite le parole ", secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1.".

### **Articolo 7**

*(Modifiche all'articolo 10)*

1. All'articolo 10, comma 1, dopo le parole "dal rappresentante legale dell'ente" sono inserite le seguenti: "o da un suo delegato ai sensi dell'articolo 8, comma 2-bis.".
2. Al comma 2, lettera c), le parole "i componenti dell'organo di amministrazione" sono sostituite dalle parole "gli amministratori".

### **Articolo 8**

*(Modifiche all'articolo 12)*

1. All'articolo 12, comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "A tal fine l'ente presenta al RUNTS una domanda di variazione di sezione; richiede quindi al Registro delle imprese la cancellazione dalla sezione delle imprese sociali. L'Ufficio competente del RUNTS, ricevuta l'istanza telematica di variazione iscrive l'ente nella sezione di cui alla lettera f) del



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

RUNTS con la medesima decorrenza della cancellazione dalla sezione Imprese sociali del Registro delle imprese, di cui riceve apposita comunicazione.”.

### **Articolo 9**

*(Modifiche all'articolo 14)*

1. All'articolo 14, comma 3, dopo le parole “cui l'ente aderisce,” sono inserite le seguenti: “o dai rispettivi delegati ai sensi dell'articolo 8, comma 2-bis”. Inoltre, al medesimo comma, la lettera g) è modificata come segue: “l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente” e alla lettera h), dopo le parole “contatto telefonico”, sono inserite le seguenti: “ad uso dell'Ufficio del RUNTS”.

### **Articolo 10**

*(Modifiche all'articolo 15)*

1. All'articolo 15, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: alla lettera a) dopo la parola “fondazione” sono inserite le parole “o comitato” e alla lettera b) dopo la parola “fondazioni” sono inserite le parole “e i comitati”.

### **Articolo 11**

*(Modifiche all'articolo 16)*

1. All'articolo 16, comma 1 dopo le parole “di un'associazione” sono inserite le parole “o di un comitato”;
2. All'articolo 16, comma 2 sono apportate le seguenti modifiche: dopo la parola “attestazione” è inserita la parola “notarile”; dopo le parole “la documentazione ulteriore ai sensi dell'articolo 8” sono inserite le parole “del presente decreto”. Dopo le parole “entità e composizione” sono inserite le seguenti: “e le caratteristiche di liquidità e disponibilità, ai sensi del citato articolo 22, comma 4. Per gli enti di nuova costituzione,”; dopo le parole “da apposita certificazione bancaria” sono inserite le parole “o da assegno circolare non trasferibile intestato all'ente”; l'ultimo periodo è soppresso.



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

### **Articolo 12**

*(Modifiche all'articolo 17)*

1. All'articolo 17, comma 1, dopo le parole "di una fondazione" sono inserite le parole " o di un comitato"; dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Nel caso in cui l'ente sia dotato di organo di controllo del quale faccia parte almeno un revisore legale, ovvero se l'ente sia soggetto a revisione legale, la relazione giurata di cui all'articolo 22, comma 4 del Codice potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale, anch'essa aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti il ricevimento del verbale da parte del notaio, purché l'istanza sia presentata dal notaio nel termine di venti giorni dal ricevimento, completa della relazione sottoscritta dal revisore che ne attesta la corretta compilazione. Il mancato rispetto del termine di presentazione dell'istanza, qualora siano decorsi i predetti 120 giorni, comporta l'irricevibilità della domanda e la necessità di aggiornare la relazione giurata o la situazione patrimoniale."

### **Articolo 13**

*(Modifiche all'articolo 18)*

1. All'articolo 18 comma 1, ultimo periodo, dopo le parole "articolo 16" sono inserite le seguenti: "e il penultimo periodo dell'articolo 17, comma 1."

### **Articolo 14**

*(Modifiche all'articolo 20)*

1. La rubrica dell'articolo 20 è modificata come segue: "Il deposito degli atti e l'aggiornamento delle informazioni".
2. Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) alla lettera b) dopo le parole "bilancio sociale" sono inserite le parole, "le relazioni dell'organo di controllo e del revisore ove istituiti, unitamente, limitatamente agli enti costituiti in forma di fondazione, a copia della delibera di approvazione ad uso dell'Ufficio del RUNTS";
  - b) alla lettera c) la parola "cessazione," è soppressa;
  - c) alla lettera e) dopo le parole "natura non commerciale dell'ente" sono inserite le seguenti: "o il riacquisto della stessa";



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

- d) alla lettera f) dopo le parole "da norme di legge o regolamento" il resto del periodo è soppresso;
- e) dopo la lettera g) è inserita la seguente: "h) eventuali attestazioni di sopravvenuta adesione ad enti associativi rilasciate dai rappresentanti legali degli stessi."
3. Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera a) dopo "il rappresentante legale dell'ETS" sono inserite le parole "o un suo delegato ai sensi dell'articolo 8, comma 2-bis"; dopo le parole "cui l'ETS aderisce" le seguenti: "o un suo delegato ai sensi dell'articolo 8, comma 2-bis";
- b) alla fine della lettera b) le parole "lettera o)" sono sostituite con le parole "lettera n)";
- c) alla lettera c) dopo le parole "articolo 34, comma 5," le parole "lettera a)" sono soppresse.
4. Il comma 4 è così sostituito:
- "4. Le deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo sono depositate al RUNTS ai sensi dell'articolo 42-bis del codice civile unitamente alla documentazione prevista dalle applicabili disposizioni ivi richiamate.". Inoltre, è inserito il seguente comma:
- "4.bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, per gli ETS muniti di personalità giuridica, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e c) del presente articolo acquistano efficacia a seguito della loro iscrizione nel RUNTS, secondo le procedure di cui agli articoli 16 e 19, in conformità con quanto previsto dall'articolo 22, comma 6 del Codice."
5. Il comma 5 è sostituito come segue:
- "5. I documenti di cui al comma 1 lettera b) sono depositati ogni anno entro il termine di cui all'articolo 48, comma 3 del Codice del Terzo settore. Gli ulteriori atti, nonché le informazioni di cui all'articolo 8, comma 6, lettere b), d), e), f), g), h), i), k), l), m) ed n), sono rispettivamente depositati e aggiornati entro trenta giorni decorrenti dalla modifica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 6 del Codice del Terzo settore. Nel caso di perdita o di riacquisto della natura non commerciale dell'ente i trenta giorni decorrono dall'approvazione del bilancio relativo al periodo di imposta nel quale tale evento si è verificato. Le informazioni di cui all'articolo 8, comma 6, lettera r), sono aggiornate annualmente entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre precedente qualora si siano verificate variazioni nei dati presenti al RUNTS. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale e le reti associative, in caso di riduzione del numero o della tipologia degli associati al di sotto dei limiti necessari per il mantenimento della rispettiva qualifica aggiornano l'informazione entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.". Infine, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
- "5-bis. Per le imprese sociali si applica il decreto ministeriale di cui all'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112. Ai sensi del presente articolo gli enti iscritti nella sezione imprese sociali del Registro delle imprese richiedono l'iscrizione nel RUNTS di



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

informazioni ulteriori compresa l'affiliazione ad una rete associativa, ad altro ente del Terzo settore o ai soggetti di cui all'articolo 15 comma 3 del citato decreto legislativo 112/2017.".

6. Al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole "Il rappresentante legale", le parole "o, nel caso," sono sostituite dalla parola "e"; le parole "e veridicità" sono soppresse; dopo le parole "completezza delle informazioni." è aggiunto il seguente periodo: "Colui che sottoscrive l'istanza garantisce sulla veridicità delle dichiarazioni in essa contenute.".
7. Al comma 7, dopo le parole "non superiore a 180 giorni e" sono inserite le seguenti: "non inferiore a 30,".
8. Al comma 8, le parole "lettera c)" sono sostituite dalle parole "lettere a) e c)".
9. Al comma 10 dopo le parole "revisione e controllo." le parole "sono iscritti" sono sostituite dalle parole "sono resi noti, anche per estratto,".

### **Articolo 15**

*(Modifiche all'articolo 21)*

1. All'articolo 21, comma 2, le parole "comma 8, di cui al presente decreto" sono sostituite dalle parole "comma 10 del presente decreto".
2. Il comma 3 è soppresso.

### **Articolo 16**

*(Modifiche all'articolo 22)*

1. All'articolo 22, dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:  
"6-bis. La richiesta di iscrizione nella sezione e) del RUNTS presentata da un ente iscritto nella sezione g) dello stesso è una richiesta di migrazione. In caso di esito positivo dell'istruttoria, a seguito dell'iscrizione nella sezione Reti associative l'Ufficio statale del RUNTS ne dà comunicazione all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS di provenienza, che cancella l'ente dalla sezione g).".



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

### **Articolo 17**

*(Modifiche all'articolo 23)*

1. Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis): presentazione di un'istanza di cancellazione corredata, ai fini del deposito, da una delibera di scioglimento qualora risulti dalla stessa che non siano in essere rapporti giuridici non definiti."

### **Articolo 18**

*(Modifiche all'articolo 24)*

1. Al comma 1, il secondo periodo è soppresso.
2. Al comma 3, dopo le parole "comma 1," le parole "lettera b)" sono sostituite dalle parole "lettere a-bis) e b)". Dopo le parole "cancellazione dal RUNTS una volta" e fino alla fine del comma il testo è sostituito come segue: "ricevuta la documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli obblighi di devoluzione in conformità con il parere di cui all'articolo 9 del Codice".

### **Articolo 19**

*(Modifiche all'articolo 25)*

1. All'articolo 25 la rubrica dell'articolo è modificata come segue: "(La devoluzione del patrimonio)".
2. Al comma 1, alla fine del primo periodo, le parole "iscritto al RUNTS" sono così sostituite: "iscritto nel RUNTS nonché nei Registri di cui all'articolo 101, comma 2 del Codice.". Inoltre, alla fine del comma, dopo le parole "iscritto nel RUNTS" sono aggiunte le seguenti: "nonché nei Registri di cui all'articolo 101, comma 2 del Codice.".
3. Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:  
"1-bis. Alle istanze di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), a-bis) e b) del presente decreto, è allegata, a cura del legale rappresentante dell'ente, della rete cui lo stesso aderisce, dei rispettivi delegati o del liquidatore, la richiesta del parere di cui all'articolo 9 del Codice, riferito rispettivamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi di cui al comma 1 o all'intero patrimonio residuo.



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

1-ter. Ove la devoluzione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del presente decreto sia limitata all'incremento patrimoniale di cui al comma 1-bis, l'ente unitamente alla richiesta di parere deve produrre:

- a) una situazione patrimoniale redatta con le modalità di cui all'articolo 13 comma 1 del Codice, riferita alla data in cui l'organo competente ha deliberato di richiedere la cancellazione dal RUNTS; l'ente è esonerato dalla produzione della situazione patrimoniale se la delibera sia stata assunta non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario e il bilancio d'esercizio sia stato già depositato al RUNTS ai sensi dell'articolo 48, comma 3 del Codice;
- b) un'attestazione rilasciata da un revisore legale, relativa all'entità e alla composizione del patrimonio dell'ente con indicazione dell'eventuale ammontare non assoggettato alla devoluzione;
- c) una dichiarazione di accettazione del patrimonio da devolvere rilasciata dal legale rappresentante di ciascun ETS beneficiario, contenente l'indicazione del patrimonio accettato.

1-quater. Gli enti di cui all'articolo 13, commi 2 e 2-bis del Codice, oltre alla dichiarazione di accettazione di cui alla lettera c) del comma precedente presentano in luogo della documentazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso rispettivamente:

- a) un rendiconto per cassa alla data della delibera, unitamente ad un elenco degli eventuali beni immobili e dei beni mobili inventariati, con l'indicazione del relativo valore o, in assenza di beni, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) per gli enti di cui all'articolo 13 comma 2, documentazione comprovante l'ammontare del patrimonio eventualmente non assoggettato alla devoluzione; per gli enti di cui all'articolo 13, comma 2-bis, una dichiarazione sostitutiva circa il suddetto ammontare, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

1-quinquies. Ove la devoluzione riguardi l'intero patrimonio residuo, alla richiesta di parere è allegata la documentazione di cui ai commi 1-ter e 1-quater con riferimento all'intero patrimonio da devolvere.”.

4. Il comma 2 è così modificato:

“2. A seguito della ricezione del provvedimento di cancellazione adottato dall'Ufficio competente del RUNTS nei casi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere c), d) ed e) del presente decreto, l'ente trasmette a mezzo posta elettronica certificata al medesimo Ufficio entro 90 giorni la richiesta di parere allegando la documentazione di cui al comma 1-ter o 1-quater. Gli uffici del RUNTS assicurano la pubblicazione sul proprio sito internet degli indirizzi di posta elettronica certificata a cui inviare la richiesta di parere devolutivo.”.

5. Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

"2-bis Successivamente al rilascio del parere l'ente, entro 30 giorni dal compimento dell'ultimo atto dispositivo, presenta all'Ufficio del RUNTS la documentazione comprovante l'avvenuta devoluzione."

6. Il comma 4 è soppresso.

7. Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. la liquidazione o la perdita della natura di società di mutuo soccorso per gli enti iscritti nella sezione f) del RUNTS, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 comma 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3819, comportano la cancellazione dal Registro Unico."

8. I commi 7 e 8 sono soppressi.

### **Articolo 20**

*(Inserimento dell'articolo 25 bis)*

1. Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente: "Articolo 25-bis (Altre conseguenze della cancellazione dal Runts)
  1. A seguito della cancellazione dal RUNTS, per gli enti che abbiano conseguito la personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361 del 2000 e la cui iscrizione nel Registro delle persone giuridiche sia stata sospesa ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis, del Codice, l'Ufficio del RUNTS competente, entro 15 giorni dall'adozione, comunica il provvedimento di cancellazione alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.
  2. La cancellazione dal RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo, nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi, degli acronimi e delle locuzioni di cui all'articolo 12 del Codice e alle analoghe disposizioni riguardanti specifiche tipologie di enti. L'illegittimità riguarda anche l'utilizzo di acronimi e locuzioni diverse da quelle relative alla sezione di effettiva iscrizione.
  3. La cancellazione dal RUNTS non preclude una nuova successiva iscrizione in esso da parte del medesimo ente a condizione che lo stesso abbia preventivamente adempiuto agli obblighi di legge conseguenti alla cancellazione."



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

### **Articolo 21**

*(Modifiche all'articolo 26)*

1. Il comma 1 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"1. Gli atti, le informazioni e i provvedimenti di cui agli articoli 8, comma 5 lettere a), b) e d), e comma 6 salvo diversa indicazione, 10, comma 2 lettere a) e b), 14 commi 1 e 3, 16, commi 2 e 6, 20, commi 1 e 10, 22, comma 10, e 24, comma 8, sono resi conoscibili ai terzi attraverso la pubblicazione al RUNTS. I bilanci di cui all'articolo 8, comma 5, lett. c) sono resi conoscibili ai terzi se l'ente prima dell'iscrizione nel RUNTS era iscritto in uno dei registri di cui all'articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore. Gli atti sono opponibili ai terzi dopo la pubblicazione, a meno che l'ente non provi che i terzi ne erano a conoscenza."

### **Articolo 22**

*(Modifiche all'articolo 34)*

1. All'art.34, comma 3 le parole "31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono sostituite con le parole "31 marzo 2026".
2. Al comma 5, dopo le parole "analogamente si procede" la parola "anche" è soppressa.
3. Al comma 8, dopo le parole "entro sessanta" è inserita la parola "giorni".
4. Al comma 12, dopo le parole "nel corso del" è inserita la parola "primo"; le parole "all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10 del Codice" sono sostituite dalle parole "a quello in corso al 31 dicembre 2025".
5. Dopo il comma 14 è inserito il seguente:  
"14-bis. Il comma precedente non si applica ai trust e agli enti in possesso della qualifica di Onlus di cui all'art. 101, comma 8, secondo periodo del Codice del Terzo settore."

### **Articolo 23**

*(Allegati tecnici)*

1. Con decreto direttoriale a firma del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS, gli allegati tecnici al d.m. 106/2020



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

saranno aggiornati e integrati, ove necessario, ai sensi dell'articolo 40 dello stesso, in conformità con le modifiche apportate dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, **13 GEN 2026**

*Marina Elvira Calderone*